



Comune di Buccheri
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 – Fax 0931880559

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 17.04.2024

Oggetto: Legge 16 Gennaio 2024 n.1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio. Integrazione Ordinanza Sindacale n. 5 del 22/03/2024.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;

Premesso

- che in data 22/03/2024 veniva emanata apposita Ordinanza Sindacale n. 5 avente ad oggetto “Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti – Anno 2024;
- che in data 15/03/2024, con D.A. n. 114/GAB dell’ Assessorato del Territorio e dell’ Ambiente, è stato stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l’anno 2024, ha inizio il **15 maggio e termina il 31 ottobre**;
- che in data 10/04/2024 l’ Assessorato Regionale dell’ Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale emanava apposita circolare attuativa relativa all’art. 2 del D.A. n.26/GAB del 02/04/2024;

Ritenuta

la necessità di integrare quanto previsto nell’ Ordinanza Sindacale n. 5 del 22/03/2024, facendo salve tutte le disposizioni e le previsioni ivi contenute;

Vista la Legge n. 225/1992 “Istituzione del servizio di Protezione Civile”;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996, n. 14 del 31.08.1998 e n. 14 del 14.04.2006;

Visto l’art. 29 del CdS;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.lgs. n.267/2000 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il D.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 14.3.1997,”;

Visto l’art. 69 dell’O.A.EE.LL.;

Visto il titolo III° del D.lgs. n. 139 dell’08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l’art 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.L. 91 del 24.6.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.L 91 del 24.6.2014 che modifica il D.lgs. n. 152/2006 riguardante l’abbruciatura dei residui vegetali, inserendo l’art. 256-bis il comma 6-bis che così recita: All’art. 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis, le disposizioni del presente articolo e dell’art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

Vista l’Ordinanza n. 3606/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori dell’Italia centro-meridionale”;

Vista la Circolare del 14.1.2008 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 689/1981;

Visto il D.P.R.S. del 4/6/2008;

Visti gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Determina Sindacale n. 23 del 29.5.2008;

Vista la Legge n. 116 dell’11/8/2014;

Visto l’art. 3 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla [Legge 8 novembre 2021, n. 155](#);

Vista la nota 35836 del 21 aprile 2022;

Vista la nota 032593 del 21 marzo 2024 del Servizio 15 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

Vista la Legge Regionale 16 Gennaio 2024 n. 1

Visto il D.A. del 15/03/2024 n. 114/GAB dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente;

Vista la Circolare 34283 del 10/04/2024 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

ORDINA

Art. 1

Tutti i proprietari possessori e/o affittuari ed a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all’interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate vicinanze di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, sono

obbligati a procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 Maggio 2024, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca, e più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di innesco incendi.

L'obbligo è altresì esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonia o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

Art.2

I soggetti di cui all'art. 1, obbligati agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza Sindacale ed a quelli previsti nell'Ordinanza Sindacale 5 del 22/03/2024, e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro i termini indicati, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso tale termine il Comune, per il tramite della Polizia Locale, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti nelle Ordinanze. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti fino alla comminazione delle sanzioni di legge e degli interventi sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
2. L'inosservanza degli obblighi "a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate" è sanzionata dall'art. 42 della Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996, coordinata con la Legge regionale n. 14 del 14/04/2006;
3. Ai sensi dell'art. 256-bis del D.lgs. n.152/2006 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 della Legge n. 6 del 2014): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese di bonifica". "Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti". "Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato" (comma così modificato dall'art. 14, comma 8, Legge n. 116 dell'11/8/2014).

4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423bis e 449 del codice penale, le violazioni a quanto sopra espresso ed a quanto contenuto nel regolamento dell'Ente emanato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/03/2007, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 51,00 a € 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16/1996. La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1991 con provvedimento del Sindaco.
5. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa **non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00** ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge n. 353/2000 e successive modifiche.
6. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Ricorda

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Numero unico delle emergenze tel. 112**
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** **tel. 115 - 0931875611**
- **Corpo Forestale** **tel. 1515 - 0931873093**
- **Comando Polizia Municipale** **tel. 09311969093**
- **Arma Carabinieri** **tel. 112 - 0931880135**
- **Questura** **tel. 113**

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

DISPONE

Il recepimento integrale di quanto previsto nella Circolare n. 34283 del 10/04/2023; che la presente Ordinanza Sindacale integra l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 22/03/2024; che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Buccheri, affissa all'Albo Pretorio e resa pubblica su tutto il territorio comunale mediante distribuzione nei luoghi maggiormente frequentati.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Siracusa, all'Arcidiocesi di Siracusa – Uffici di Curia, alla Questura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste serv. 15, al servizio 16 - SR – servizio per il territorio di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, alla Stazione Carabinieri di Buccheri, al Comando di Polizia Locale, alla Parrocchia S. Ambrogio di Buccheri, ai Vigili del Fuoco di Palazzolo A., al Libero Consorzio di Siracusa, alla Direzione ANAS territoriale, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Comunale Protezione Civile, alla Società Gruppo Hera (ex Anapo Gas), alla Società SIRGAS s.r.l. e Siracusana GAS.

Dalla Residenza Municipale addì 17/04/2024



Il Sindaco
Avv. Alessandro Caiazzo